

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 19 NOVEMBRE 2020

n. 158 *suppl.*



Concorsi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi**Concorsi**

REGIONE PUGLIA - STRUTTURA SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Avviso per la pre-qualificazione finalizzata alla presentazione delle domande di accesso ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 09 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e del Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019. Annualità 2020.

Atto dirigenziale n. 142/DIR/2020/00245 del 19 novembre 2020. 4

PARTE SECONDA

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi**Concorsi**

REGIONE PUGLIA - STRUTTURA SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Avviso per la pre-qualificazione finalizzata alla presentazione delle domande di accesso ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 09 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e del Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019. Annualità 2020.

Atto dirigenziale n. 142/DIR/2020/00245 del 19 novembre 2020.

PREMESSA e FINALITA’

Con la Legge Regionale n. 3 del 09 febbraio 2018 “*Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale*” e il Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019 di attuazione della predetta legge, la Regione Puglia sostiene iniziative e interventi a sostegno del pluralismo e dell’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale.

Gli interventi di cui all’art. 5 del suddetto Regolamento regionale n. 3/2019, rientrano nel regime di aiuti *de minimis*, così come da Regolamento Regionale del 18 dicembre, n. 18 che modifica il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti Regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 02/07/20 è stata adottata la proposta di Programma Annuale degli interventi per l’annualità 2020 di cui all’art. 5 della predetta legge regionale n. 3/2018.

In attuazione del citato Programma Annuale degli Interventi 2020, al fine di attivare l’iter per la concessione delle agevolazioni, la Regione Puglia intende attivare una procedura suddivisa in due fasi:

- Fase 1 Pre-qualificazione dei soggetti potenzialmente beneficiari;
- Fase 2 Invito per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.

La prima fase, disciplinata dal presente Avviso, è finalizzata all’acquisizione degli elementi di pre-qualificazione dei soggetti partecipanti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni previste dal Programma.

La seconda fase è funzionale ad acquisire, da parte dei soggetti risultati idonei nella fase precedente, le candidature delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento che, in conformità con quanto previsto dal citato Programma Annuale 2020 avranno ad oggetto:

1. Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore, quali:
 - a) assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;
 - b) iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali, come rilevate anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, attuate nell’ambito della programmazione regionale in materia di

formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in Scienze della Comunicazione o equipollenti, e con gli Enti di Formazione accreditati.

2. Produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale, nonché la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alle questioni socio-sanitarie, all'istruzione con un target rivolto anche ai minori e al pubblico giovanile. Inoltre, deve essere garantita la copertura di informazione e comunicazione per la valorizzazione dei settori socioeconomici particolarmente colpiti dalla crisi conseguente l'epidemia da Covid-19.

Art. 1 OGGETTO

Il presente Avviso disciplina la fase di pre-qualificazione dei soggetti interessati a candidare proposte progettuali al fine di conseguire le agevolazioni di cui alla legge regionale n. 3/2018.

Alla fase successiva di concessione delle agevolazioni, non saranno ammesse proposte progettuali da parte di soggetti che non abbiano partecipato al presente avviso di pre-qualificazione, ovvero la cui candidatura non sia risultata conforme ai requisiti di seguito previsti.

Art. 2 SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono partecipare al presente Avviso di pre-qualificazione, al fine della successiva richiesta di concessione delle agevolazioni, le imprese editoriali locali operanti in uno dei seguenti ambiti del sistema integrato regionale di informazione e di comunicazione ad esclusione dei soggetti che hanno già avanzato utilmente domanda di finanziamento nell'ambito dell'Avviso di cui all'Atto Dirigenziale n. 145/2020 il cui esito positivo è stato determinato con Atto Dirigenziale n. 244/2020:

- a) Ambito radiotelevisivo;
- b) Ambito della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta;
- c) Ambito dell'editoria su web;

Per poter partecipare al presente Avviso, le imprese editoriali locali interessate devono:

- a. essere iscritte nel registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.), sezione Puglia, da almeno due anni;
- b. avere la propria sede operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella regione Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti;
- c. essere in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell'ambito della regione Puglia da almeno due anni;
- d. aver esercitato l'attività editoriale da almeno due anni;
- e. realizzare prodotti editoriali periodici, come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), diffusi a mezzo stampa, on-line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on-line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;
- f. avvalersi, per l'attività giornalistica, di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), recante l'ordinamento

- della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo accordi e contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), e in regime di regolarità retributiva e contributiva, nonché di personale in formazione secondo quanto disposto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) o di personale aspirante pubblicitista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;
- g. disporre di una redazione giornalistica che si avvale di redattori con cui intercorre un rapporto di lavoro regolato e retribuito secondo le condizioni indicate alla lettera f);
 - h. destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno;
 - i. relativamente ai soggetti operanti nell'ambito dell'emittenza televisiva locale presenti sul digitale terrestre (DTT), avere un'area di copertura geografica e una percentuale di popolazione servita pari ad almeno il 10 per cento del numero della popolazione residente in Puglia, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT; per il raggiungimento della copertura precedentemente indicata, sono ammesse forme associate di programmazione nel limite di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e cioè non eccedente le sei ore al giorno, nella fascia oraria compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;
 - j. relativamente ai soggetti operanti negli ambiti della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta, dell'editoria su web, delle Agenzia di stampa quotidiana, impiegare, nell'intero anno di riferimento del beneficio, un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pari a quattro o due, rispettivamente nel caso di soggetti esercitanti attività di editoria quotidiana o periodica;
 - k. rispettare delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il possesso dei requisiti di sicurezza inerenti le strutture;
 - l. non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetti alle procedure concorsuali e che tali procedure non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
 - m. di essere privi di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

La condizione minima indicata alla lettera j) del comma 2, per i soggetti esercitanti attività di editoria, è ritenuta soddisfatta anche nel caso in cui uno dei dipendenti sia un direttore di testata che è al contempo anche amministratore della stessa società editrice.

Nel caso di subentro di un nuovo editore in una testata già esistente, il requisito di cui al comma 2, lettera a), già maturato dal cedente, è da intendersi trasferito al subentrante.

Art. 3 **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono esclusi dagli interventi di cui alle presenti disposizioni:

1. i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
2. le pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;
3. i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;
4. i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;

5. i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
6. i siti web la cui testata on-line sia stata registrata da meno di due anni;
7. le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del capo II, titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di interventi;
8. i soggetti che hanno beneficiato, nello stesso anno, di contributi o incentivi erogati dalla Regione, per interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, per un importo maggiore o uguale a euro 100 mila.

Art. 4

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare alla procedura di prequalificazione di cui al presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione che deve contenere i seguenti dati, oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 3/2019:
 - ✓ Ricavi dell'ultimo esercizio (*per le società in regime di contabilità ordinaria il valore del campo A1 del conto economico relativo all'ultimo bilancio approvato; per le imprese in contabilità semplificata il totale dei ricavi indicati in dichiarazione nel rigo RF2 o rigo RG2 dell'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente trasmessa*);
 - ✓ Percentuale di dipendenti con qualifica di giornalista nell'ultimo esercizio (il rapporto di lavoro deve prevedere regime di regolarità contributiva e retributiva, nonché il regolare adempimento di ogni altro obbligo derivante dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale stipulato tra le organizzazioni o le sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, più rappresentative);
 - ✓ Numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
 - ✓ Incremento percentuale di investimenti in innovazione, nuova occupazione e formazione nell'ultimo esercizio determinato sulla base di un'apposita asseverazione redatta da professionista abilitato.
- b. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto proponente con firma autografa o di un proprio delegato;
- c. curriculum del soggetto proponente, con particolare riferimento alle attività svolte assimilabili per tipologia a quelle proposte nel progetto candidato;
- d. Indicazione dell'ambito di interesse selezionato tra:
 - ✓ Ambito radiotelevisivo;
 - ✓ Ambito della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta;
 - ✓ Ambito dell'editoria su web.

In caso di gruppo editoriale operante in più ambiti di intervento è consentito l'invio di una sola domanda di partecipazione per ciascuna iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione, secondo i requisiti di cui al precedente art. 2.

Le domande di partecipazione al presente Avviso devono pervenire entro **sette giorni** dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.regione.puglia.it.

Le domande, firmate dal legale rappresentante, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it.

Alla domanda dovrà essere allegata, in formato elettronico, la documentazione di cui all'art. 4 del presente Avviso.

La mancata ricezione delle domande entro il termine comporta la loro inammissibilità. Non saranno inoltre ammissibili le domande prive di firma digitale, presentate in modo difforme a quanto richiesto dal presente avviso e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti.

Le società richiedenti si assumono l'impegno di comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle dichiarazioni rese.

Art. 5

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

In attuazione del presente Avviso pubblico, le domande pervenute saranno istruite dalla struttura regionale competente in materia, Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, coadiuvata dal CORECOM Puglia. Terminata la fase istruttoria delle domande pervenute, la Dirigente della struttura con proprio atto dirigenziale fornisce l'elenco dei soggetti che hanno superato la fase di pre-qualificazione ripartiti secondo gli ambiti stabiliti per Legge (radiotelevisivo, stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta, editoria su web, agenzia di stampa quotidiana) e che, pertanto, risultano ammessi alla successiva fase a invito, nonché l'individuazione dei soggetti non ammessi alla suddetta fase con la relativa motivazione.

Avverso la decisione di non ammissione alla fase successiva si potrà presentare ricorso motivato inviandolo entro 15 giorni dalla notifica.

Art. 6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento è il funzionario della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale" Michele Sabatella, P.O. Supporto alla Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, telefono 0805406324 mail m.sabatella@regione.puglia.it.

Art. 7

CONTROLLI

La struttura regionale competente in materia di Comunicazione Istituzionale provvede ai controlli previsti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 2018. La stessa effettua controlli a campione avvalendosi della collaborazione degli organismi previsti dalla legislazione vigente oltre alle verifiche d'ufficio su dati ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 8

REVOCA DELLE AMMISSIONI ALLA FASE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui risulti che l'ammissione alla successiva fase di erogazione degli interventi è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda, ovvero risulti la mancanza dei requisiti richiesti, le ammissioni sono revocate, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.

Le ammissioni alla successiva fase sono revocate anche qualora viene accertato il mancato rispetto delle prescrizioni previste in materia di separazione contabile.

La Direttrice
Antonella Bisceglia

Allegato 1

Spett.le Regione Puglia
Comunicazione Istituzionale
70121 BARI
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Domanda di accesso alla fase di pre-qualificazione finalizzata alla presentazione delle domande di accesso ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 09 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e del Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019.

Il/La sottoscritto/a _____, nato il _____ a _____ (____), Codice Fiscale _____, in qualità di _____ dell’impresa _____ forma giuridica _____ (P.IVA: _____), con Sede Legale in _____ (____) CAP _____ via _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

CHIEDE

l’accesso alle agevolazioni ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e del Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019

DICHIARA CHE L’IMPRESA

- non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non è stata destinataria, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa;
- non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
- è iscritta nel registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.), sezione Puglia, da almeno due anni;
- ha la propria sede operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella regione Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti;
- è in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell’ambito della regione Puglia da almeno due anni;
- ha esercitato l’attività editoriale da almeno due anni;
- realizza prodotti editoriali periodici, come definiti dall’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), diffusi a mezzo stampa, on-line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on-line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;

- si avvale, per l'attività giornalistica, di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), recante l'ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo accordi e contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), e in regime di regolarità retributiva e contributiva, nonché di personale in formazione secondo quanto disposto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) o di personale aspirante pubblicista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;
- dispone di una redazione giornalistica che si avvale di redattori con cui intercorre un rapporto di lavoro regolato e retribuito secondo le condizioni indicate al punto precedente;
- destina all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno;
- se operante nell'ambito dell'emittenza televisiva locale presente sul digitale terrestre (DTT), ha un'area di copertura geografica e una percentuale di popolazione servita pari ad almeno il 10 per cento del numero della popolazione residente in Puglia, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT; per il raggiungimento della copertura precedentemente indicata, sono ammesse forme associate di programmazione nel limite di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e cioè non eccedente le sei ore al giorno, nella fascia oraria compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;
- se operante negli ambiti della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta, dell'editoria su web, delle Agenzia di stampa quotidiana, impiega, nell'intero anno di riferimento del beneficio, un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pari a quattro o due, rispettivamente nel caso di soggetti esercitanti attività di editoria quotidiana o periodica;
- rispetta le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il possesso dei requisiti di sicurezza inerenti le strutture;
- non si trova in stato di fallimento e non è soggetta alle procedure concorsuali e che tali procedure non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
- non è destinataria di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- non rientra in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 3 dell'Avviso;
- opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.

AUTORIZZA

La Regione Puglia ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:

- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale" e del Regolamento regionale n. 3 del 21.01.2019.

ALLEGA

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione alla CCIAA, la vigenza ed il rispetto della normativa antimafia;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa comunitaria che disciplina

l'accesso alle agevolazioni "de minimis" nonché il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

- documentazione comprovante la disponibilità della sede - ubicata sul territorio della Regione Puglia - nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese;
- preventivi relativi al programma degli investimenti redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti;

Data _____

(firma) (1)

(1) Sottoscrivere con firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA)



**REGIONE
PUGLIA**

**PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Sezione A – Soggetto proponente

A.1 Dati anagrafici dell'impresa

Ragione Sociale e Forma Giuridica					
Settore di attività dell'iniziativa - Codice ATECO 2007					
Data costituzione		Data di emissione della prima fattura/corrispettivo		P. IVA	
Data di iscrizione CCIAA		Prov. CCIAA		Num. Iscrizione Registro Imprese	
Sede Legale	Indirizzo		Comune	Provincia	
Sede amministrativa	Indirizzo		Comune	Provincia	
Sede operativa	Indirizzo		Comune	Provincia	
Numero Soci					
L'impresa rappresentata ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici di natura "de minimis"					
Importo contributo		Data contributo		Erogato da	
Importo contributo		Data contributo		Erogato da	

A.2 Dati anagrafici del titolare/legale rappresentante

Nome		Cognome	
Codice Fiscale			
Residenza	Comune	Provincia	Indirizzo
Comune e provincia di nascita		Data di nascita	
Documento di riconoscimento tipo		N.	
Rilasciato da		il	
Ruolo nell'impresa		Quota di partecipazione	

A.3 Composizione della compagine sociale

Denominazione	Codice Fiscale	Quota di partecipazione



**REGIONE
PUGLIA**

**PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA SPECIALE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

A.4 Recapiti

Recapito postale	Le comunicazioni a mezzo posta saranno inviate all'indirizzo della sede operativa dell'impresa		
Altri contatti	Cellulare		e-mail
	Fax		Tel. fisso
<u>Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni, si invita ad indicare i contatti diretti del proponente</u>			

A.5 Dati dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio

Fatturato dell'ultimo esercizio	
Numero Addetti effettivi (U.L.A.)	
Numero Addetti effettivi (U.L.A.) con qualifica di giornalista	
Investimenti in innovazione, nuova occupazione e formazione	

Data _____

(firma) (1)

(1) Sottoscrivere con firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA)



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)